



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DEI RAPPORTI DI LOCAZIONE PER GLI ALLOGGI DI

PROPRIETA' COMUNALE



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Il presente Regolamento disciplina il rapporto di locazione con gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica; esso e' obbligatorio per tutti gli inquilini in locazione semplice di alloggi di proprieta' od in gestione del Comune di Borgo San Lorenzo, in qualunque tempo e modo assegnati.

Le disposizioni contenute nel presente Regolamento integrano il contratto di locazione, ovvero si sostituiscono ad esso in tutto o nelle parti non conformi.

Il regolamento dei rapporti di locazione, emanato in attuazione della Legge Regionale Toscana n. 25 del 4 maggio 1989 costituisce disciplina speciale rispetto alla normativa generale in tema di locazione, cui si fara' pertanto riferimento a titolo di integrazione e nei limiti in cui tale normative risulti compatibile.

Gli obblighi previsti nel presente Regolamento e le relative sanzioni, ancorche' espressamente riferiti agli assegnatari, valgono in quanto non incompatibili, nei confronti di tutti coloro che comunque detengano alloggi di edilizia residenziale pubblica, anche senza titolo per mancanza di assegnazione o cessazione dell'assegnazione stessa.

TITOLO II

USO ALLOGGI

ART. 2 - Gli alloggi sono assegnati per essere adibiti ad uso esclusivo di abitazione.

ART. 3 - Gli assegnatari devono servirsi dell'alloggio e sue pertinenze con ogni cura e diligenza, assumendo a loro carico tutti quei lavori che si renderanno necessari e che comunque sono specificatamente dettagliati nel presente Regolamento.

Gli assegnatari rispondono di tutti i deterioramenti prodotti all'alloggio, al fabbricato e loro pertinenze per colpa loro o di persone da essi ammesse, anche temporaneamente, all'uso dell'alloggio. Ne sono esonerati, ai sensi dell'art. 1588 del C.C. solo nel caso in cui provino che il danno sono derivati da causa a loro non imputabile.

Al termine della locazione i locali dovranno essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso, secondo quanto risultera' dall'apposito verbale sottoscritto dalle parti.

ART. 4 - Qualora l'alloggio sia dotato di uno spazio ad uso giardino ovvero posto macchina, ecc., l'assegnatario dovra':

- tenere pulito il terreno annesso all'alloggio;
- non effettuare variazioni o strutture presenti o creare di nuove senza autorizzazione del Comune anche nel caso di recinzioni vegetali.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

ART. 5 - A norma di legge e' dichiarata dal Sindaco la decadenza dall'assegnazione, con conseguente risoluzione di diritto del rapporto locativo nel caso in cui l'assegnatario:

a) abbia ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio assegnatogli;

b) non abiti stabilmente nell'alloggio assegnato o ne muti la destinazione d'uso;

c) abbia adibito l'alloggio ad attivita' illecite;

d) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, salvo quanto indicato alla successiva lettera e);

e) fruisca di un reddito annuo complessivo, per il nucleo familiare, superiore a quello previsto come massimo per la permanenza dell'assegnazione, ove tale reddito risulti stabilizzato, secondo i criteri indicati dalla legge.

ART. 6 - La risoluzione di diritto del contratto, con conseguente decadenza dall'assegnazione, sara' altresì dichiarata dal Comune per morosità superiore a due mesi nel pagamento del canone di locazione e quote accessorie, ove ricorrano le condizioni di legge.

Contro gli assegnatari inadempienti il Comune procedera' comunque al recupero, anche giudiziale, delle somme non corrisposte.

E' precisato che costituisce inadempimento sanzionabile nei modi di cui ai commi precedenti anche il pagamento parziale del canone e quote accessorie.

A norma di legge gli assegnatori non potranno compensare il pagamento dei canoni e quote accessorie con propri pretesi crediti nei confronti del Comune, se non nel caso in cui tali crediti siano stati accertati giudizialmente.

Sono equiparati a tutti gli effetti ad debitori morosi gli assegnatari che versino il canone e quote accessorie con modalita' diverse da quelle predisposte dal Comune, non potendo il Comune stesso rispondere di pagamenti difformi, salva dimostrazione a carico degli interessati, del buon esito dei pagamenti stessi.

ART. 7 - E' fatto divieto agli assegnatari, pena l'applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 26:

a) a caricare eccessivamente i pavimenti o comunque pregiudicare la solidita' e la consistenza di qualsiasi parte dei locali assegnati;

b) destinare al proprio uso particolare qualsiasi parte dei locali comuni, come cortili, giardini, terrazze, muri esterni e finestre; di occuparli con mobili ed altri oggetti o comunque di impedirne o limitarne l'uso da parte degli altri inquilini;

c) fare lavori senza il consenso scritto del Comune, in conformita' del successivo art. 15);

d) tenere animali o cose che rechino disturbo o danno all'alloggio o a terzi;

e) esercitare attivita' o mestieri che - pur non violando



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

l'obbligo di cui all'art. 2 - risultino rumorosi, pericolosi o che comunque rechino disturbo agli altri assegnatari o terzi in genere;

f) esporre senza efficace riparo vasi di fiori od altro sui davanzali delle finestre e sulle ringhiere dei balconi;

g) gettare alcunché dalla porta e dalle finestre;

h) stendere la biancheria, spaccare legna, depositare immondizia fuori dei luoghi a ciò idonei;

i) tenere in casa materie infiammabili o combustibili in quantità maggiore di quella che possa occorrere per i normali usi domestici;

l) circolare con mezzi motorizzati all'interno dei complessi immobiliari ovvero parcheggiare, nei luoghi non adibiti espressamente a tale scopo;

m) lavare veicoli nei cortili o parti comuni del fabbricato;

n) effettuare iscrizioni o affissioni nelle scale ed in qualsiasi altra parte del fabbricato, fatte salve le comunicazioni, da affiggersi in luoghi idonei, da parte di autofestioni ed organizzazioni di utenza;

o) mantenere l'alloggio e le sue pertinenze in modo incompatibile con l'igiene o la decenza;

p) tenere qualunque comportamento incompatibile con la tranquillità ed il decoro del fabbricato;

q) tenere qualunque comportamento contrario alle norme di legge e di regolamento municipale o altri provvedimenti amministrativi in materia.

ART. 8 - Gli alloggi sono assegnati ed accettati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano all'atto della consegna.

In conseguenza di ciò, successivamente alla consegna gli assegnatari non avranno diritto di ottenere dal Comune installazioni, adeguamenti o integrazioni dei servizi e/o impianti esistenti nell'alloggio o nel fabbricato, ovvero modifiche strutturali, coibentazioni o simili, salvi gli interventi programmati dal Comune.

TITOLO III

MANUTENZIONE

ART. 9 - Gli assegnatari devono provvedere agli interventi utili alla conservazione dell'alloggio per la parte posta a loro carico dalla legge e dal presente Regolamento.

Poiché l'immobile assegnato è dotato di impianti strutturati secondo le normative e regole di esecuzione vigenti al momento della costruzione, gli assegnatari - fermo restando il divieto di usi impropri di cui al precedente art. 7 - dovranno verificare che l'utilizzazione degli impianti sia compatibile con le caratteristiche tecniche e di sicurezza degli impianti stessi.

In particolare per l'impianto elettrico, mentre dovrà essere esclusa ogni alterazione dei vari componenti, gli assegnatari verificheranno che i materiali e gli accessori in genere siano adeguati rispetto agli apparecchi installati dal medesimo, provvedendo in caso contrario alle sostituzioni e/o



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

integrazioni necessarie, quali l'installazione dei conduttori di idonea sezione, di interruttori "salva-vita", fusibili, allacciamenti a terra, ecc.

In mancanza di ciò il Comune sarà esonerato da ogni responsabilità, mentre gli assegnatari risponderanno di tutti i danni eventualmente prodotti.

ART. 10 - Sono a carico e spese dei singoli assegnatari, oltre alla riparazione di tutti i danni in conformità dell'art. 3, i seguenti interventi, riguardanti l'alloggio e suo pertinenze:

- riparazione o sostituzione della rubinetteria;
- riparazione o sostituzione dei sanitari in genere (acqui, lavatoi, WC, docce, vasche da bagno, bidets, ecc.);
- disotturazione e riparazione degli scarichi degli apparecchi igienico-sanitari fino alle colonne discendenti, compreso il raccordo dello scarico verticale, i pozzetti di ispezione e relative opere murarie;
- riparazione o sostituzione di scaldacqua e scaldabagni nonché cassette scaricatrici e relativi accessori;
- per l'impianto singolo di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda: pulizia della caldaia, della canna fumaria, dei depositi di combustibile; manutenzione (con eventuale sostituzione di singoli componenti) della caldaia, del bruciatore e degli altri impianti, quali premi-stoppe, ugelli, guarnizioni, gicleurs, avvolgimenti di motori elettrici; bollitori di acqua calda, pompe, termostati, ecc.;
- manutenzione dei radiatori e/o dei corpi scaldanti, con sostituzione degli accessori, quali manopole, valvole o saracinesche; ripristino del regime di funzionamento dell'impianto alterato da presenza di aria o ostruzioni in genere;
- manutenzione e/o ripristino di cappe, areatori manuali ed elettrici, boccaioli, portelli di areazione e di ispezione; periodica manutenzione e pulizia delle canne fumarie o di ventilazione e aspirazione;
- riparazione o sostituzione dell'impianto elettrico, compresa sostituzione di conduttori, interruttori, prese, suonerie, ecc., escluse tracce;
- riparazione o sostituzione dell'impianto T.V. individuale, ovvero per la parte relativa ai singoli alloggi, in caso di impianto centrale;
- riparazione o sostituzione di impianti telefonici e citofonici, nella parte relativa ai singoli alloggi;
- sostituzione di vetri;
- riparazione o sostituzione di parti delle persiane, serrande avvolgibili (quali stecche, ganci, rulli, perni, molle, cordelle di attacco, congegni di manovra, ecc.);
- ripristino di portoncini, porte-finestre, finestre e bussole, ivi compresa la riparazione o sostituzione degli organi di manovra e chiusura dei predetti infissi;
- tinteggiature complete delle pareti, nonché sostituzione di rivestimenti in carta d'parati o simili;
- verniciatura di infissi ed altre parti in legno o metallo, ivi comprese le ringhiere, grate e simili; per gli esterni dovrà essere mantenuto il colore preesistente, le tonalità dovranno essere concordate fra tutti gli assegnatari e sottoposte al parere preventivo dell'Ufficio tecnico



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Comunale;

- riparazione o sostituzione di mattonelle o simili del pavimento o del rivestimento, di tratti di battiscopa, nonché ripristino di piccoli tratti di intonaco;

- revisione periodica od occasione di contatori divisionali dell'acqua e loro eventuale sostituzione.

ART. 11 - Fa carico solidamente a tutti gli assegnatari del fabbricato - salva la diretta responsabilità dei singoli assegnatari, in conformità dell'art. 3 - la manutenzione ordinaria delle parti comuni ed in particolare i seguenti interventi:

a) Impianto centralizzato di riscaldamento e/o produzione acqua calda:

- pulizia di caldaia, della canna fumaria e dei depositi di combustibili;

- manutenzione (con eventuale sostituzione dei singoli componenti) della caldaia, del bruciatore e degli altri impianti, come premi-stoppe, ugelli, guarnizioni, gicleurs, avvolgibili di motori elettrici;

- bollitori acqua calda, pompe, termostati, ecc.;

- revisione periodica estintori e/o sostituzione dei medesimi;

b) Impianto per l'approvvigionamento idrico e per lo smaltimento scarichi:

- manutenzione di pompe, autoclave e relativi apparecchi accessori, con sostituzione delle parti di consumo, per approvvigionamento idrico o smaltimento scarichi;

- pulizia periodica delle vasche di deposito, riparazione o sostituzione degli apparecchi di funzionamento e chiusura, dell'impianto idrico o di smaltimento scarichi;

- manutenzione, revisione o sostituzione di idranti o prese d'acqua a servizio delle parti comuni;

- disotturazione delle colonne di scarico nei tratti comuni;

c) Impianto dell'ascensore:

- riparazione di tutte le parti meccaniche, elettriche ed elettroniche, con sostituzione di accessori quali pattini, serrature, lampade, pulsantiere, ecc.;

- oneri per l'esercizio e per l'abbonamento alla manutenzione periodica, per ispezioni degli organi preposti e rinnovo licenze comunali;

d) Impianto centralizzato TV:

- manutenzione dell'intero impianto, con eventuale sostituzione di singoli componenti, sostituzione degli amplificatori, dei cavi dell'antenna, parti di discesa e quant'altro; nonché aggiunta di nuove bande di ricezione;

e) Impianti di illuminazione, elettrici ed elettronici:

- ripristino degli apparecchi di illuminazione dalle parti comuni e sostituzione dei relativi accessori, quali



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

lampade, plafoniere e simili, interruttori, conduttori, scatole di derivazione e/o messa a terra, ecc.;

- manutenzione o sostituzione dell'impianto citofonico e apriporta;

- manutenzione o sostituzione della pulsantiera dei campanelli, ivi comprese targhetta nominative, lampadine, ecc.;

- riparazioni delle apparecchiature e della centralina di comando per il funzionamento automatico dei cancelli;

f) Altri interventi:

- riparazione o sostituzione di serrature, impianti chiudiporta, sia meccanici che elettrici, molle di richiamo, ecc.;

- riparazione e/o sostituzione di tutte le parti mobili di arredo e completamento, quali cartelli indicatori, casellari postali e relative targhetta nominative, numerazioni interne, bacheche, zerbini, tappeti e guide, bidoni dell'immondizia e relativi contenitori;

- completa verniciatura e tinteggiatura delle parti comuni interne, comprese di piccoli restauri;

- riparazione di inferriate, cancellate, infissi, semi-infissi, vetrate e loro verniciatura;

- tagli dell'erba, potatura, annaffiatura, concimazione e manutenzione del giardino.

ART. 12 - Il Comune di Borgo San Lorenzo ha il diritto di far visitare dai propri dipendenti ed incaricati gli alloggi assegnati e loro pertinenze e di eseguire o far eseguire le opere ritenute necessarie.

Gli assegnatari sono conseguentemente tenuti a consentire l'accesso all'immobile da parte del Comune e dei suoi incaricati, ai fini di cui al comma precedente e per ogni altro giustificato motivo. In difetto, oltre al risarcimento del danno, si applichera' l'art. 26.

ART. 13 - Gli assegnatari si assumono la piena responsabilita' per ogni danno eventualmente derivante al Comune, a coinquilini o a terzi, della mancata tempestiva esecuzione dei lavori di competenza degli assegnatari medesimi.

In caso di omissione, il Comune, in relazione all'entita' del danno, si riserva di eseguire o fare eseguire i lavori ritenuti necessari a proprio insindacabile giudizio. In tal caso saranno poste a carico degli assegnatari inadempienti tutte le spese per materiali e mano d'opera, oltre la quota delle spese generali ed ogni altro onere sostenuto dal Comune, salva l'eventuale risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 26.

Gli assegnatari sono tenuti a segnalare tempestivamente al Comune le riparazioni e sostituzioni di competenza di quest'ultimo, in difetto di che resta esclusa la responsabilita' del Comune stesso per eventuali danni.

ART. 14 - Il Comune eseguirà le opere e manutenzioni di propria competenza, nei limiti degli importi destinabili a tale finalita', in conformita' delle vigenti normative e secondo le prioritari indicate nei programmi di manutenzione previsti.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

dall'amministrazione comunale.

Qualora i lavori di cui agli artt. 10 e 11 si rendano necessari per vizi originari di costruzione od installazione il Comune, ove ricorrano i presupposti di legge, si attiverà contro l'Impresa appaltatrice, per ottenere l'esecuzione dei lavori ovvero il rimborso agli assegnatari delle spese sostenute dai medesimi.

ART. 15 - Nel caso in cui gli assegnatari intendano eseguire lavori all'alloggio o sue pertinenze, diversi dalla manutenzione posta a loro carico a norma degli articoli precedenti, sono tenuti a richiedere per iscritto al Comune autorizzazione preventiva. Il Comune entro 60 gg. si esprimerà in merito e inviterà l'assegnatario a produrre la documentazione necessaria per il relativo permesso.

Nell'eseguire i lavori autorizzati o assentiti in forza del comma precedente gli assegnatari dovranno attenersi a tutte le disposizioni date dal Comune, oltre che a tutte le norme di legge e di regolamento vigenti; in mancanza di ciò i lavori saranno considerati a tutti gli effetti come eseguiti senza autorizzazione.

L'esecuzione dei lavori avverrà a totale cura e spese degli assegnatari, cui comiterà anche ogni onere per manutenzione, gestione od altro.

ART. 16 - In caso di miglioramenti o addizioni apportati, previa autorizzazione, dagli assegnatari all'alloggio, suoi accessori ed impianti, il consenso del Comune non comporta per gli assegnatari il diritto ad alcuna indennità ed i suddetti miglioramenti ed addizioni verranno ritenuti gratuitamente dal Comune al termine della locazione.

Le migliorie e le addizioni apportate dagli assegnatari non danno luogo a modificazioni delle caratteristiche e dello stato di conservazione dell'alloggio ai fini della valutazione del costo convenzionale per la determinazione del canone di locazione.

Qualora l'alloggio venisse ceduto a riscatto, le migliorie da lui stesso apportate non saranno considerate nella valutazione del prezzo di cessione, compatibilmente con le norme di legge applicabili.

TITOLO IV

SERVIZI

ART. 17 - Sono a carico dei singoli assegnatari tutti i servizi relativi all'alloggio ed alle sue pertinenze.

Sono a carico di tutti gli assegnatari del medesimo complesso tutti i servizi relativi alle parti comuni, quali in particolare:

- consumi di energia elettrica;
- consumi di acqua per i servizi comuni;
- consumi di gasolio, cherosene o gas per riscaldamento centrale;



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

- pulizia scale, androni, viale di accesso, disimpegni e locali in comune;
- servizi di disinfezione e di disinfestazione in genere;
- ispezione e vuotatura delle fosse biologiche e dei pozzetti di raccolta delle acque bianche o nere, con eventuale sostituzione di lapidi.

Fermo restando quanto indicato al successivo titolo, ove l'alloggio faccia parte di un edificio a gestione condominiale, gli assegnatari sono tenuti a corrispondere direttamente all'Amministratore le spese a loro carico.

Ove si proceda alla trasformazione dell'impianto idrico da comune con contatori divisionali a singolo, gli assegnatari saranno tenuti ad adeguarsi a tale trasformazione, stipulando i relativi contratti singoli con l'Ente erogatore; in caso di inadempimento, senza pregiudizio di ogni altra sanzione, potrà essere interrotta l'erogazione del servizio.

ART. 18 - Per il mancato pagamento delle spese a carico degli assegnatari di cui al precedente art. 17, nonché di ogni altra somma posta a carico degli stessi dal presente Regolamento ovvero da norme di legge, il Comune non potrà in alcun caso essere chiamato a rispondere; ove, ciò malgrado, il Comune fosse stato costretto a versare somme per i titoli di cui sopra l'assegnatario interessato ne risponderà con le stesse modalità e conseguenze previste per la morosità nel pagamento del canone di locazione.

TITOLO V

AUTOGESTIONE

ART. 19 - Per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica la legge prevede la gestione autonoma obbligatoria, da parte degli assegnatari, dei servizi e degli spazi comuni.

Gli assegnatari sono tenuti, in quanto tali, a far parte degli organi della gestione autonoma: non possono sottrarsi in tutto o in parte, al pagamento delle spese relative, neppure rinunciando ai diritti loro spettanti su impianti, servizi o parti di uso comune. Il mancato o ritardato pagamento degli oneri di cui sopra, in conformità al Regolamento per l'Autogestione, oltre che esporre l'assegnatario al recupero, anche giudiziale, della morosità ad opera degli organi della Gestione Autonoma, costituisce altresì inadempimento agli obblighi contrattuali sanzionabile a norma dell'art. 26.

La ripartizione delle spese per la gestione autonoma obbligatoria è effettuata in base alle quote millesimali attribuite agli alloggi, con applicazione analogica delle norme previste dal Codice Civile per il condominio di edifici.

ART. 20 - La Gestione Autonoma costituita, finanziata ed operante nei modi indicati nel presente Regolamento, nonché nell'apposito Regolamento di Autogestione, provvede ad assicurare tutti i servizi relativi alle parti comuni del fabbricato e relative pertinenze, eseguendo anche l'ordinaria manutenzione.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

Per la piu' specifica indicazione dei compiti della Gestione Autonoma, si fa riferimento agli artt. 11 e 17 del presente Regolamento, che indicano gli interventi e servizi posti a carico solidale degli assegnatari.

ART. 21 - A fronte dei compiti ed oneri di cui al presente art. 21, alla Gestione Autonoma regolarmente costituita, nel caso in cui il Comune venga inserito fra i beneficiari del fondo sociale regionale, sara' riconosciuto l'accredito della quota determinata annualmente dalla Regione Toscana, a norma di legge.

Tale accredito sara' liquidato dal Comune direttamente:

- a) in favore dell'assegnatario nel caso di edificio fino a quattro assegnatari;
- b) in favore dell'amministrazione nel caso di edifici con cinque o piu' assegnatari;
- c) in favore di altro organismo comune designato dagli assegnatari interessati.

ART. 22 - Il Comune puo' in ogni momento verificare la conduzione della Gestione Autonoma in relazione alla sua amministrazione ed allo stato di conservazione dei beni ad essa affidati.

Nel caso di gravi inadempienze, il Comune puo' sciogliere la conduzione assembleare, in conformita' a quanto previsto dal Regolamento per l'Autogestione.

TITOLO VI

DIRITTI ED OBBLIGHI DI LEGGE

ART. 23 - Agli alloggi di edilizia residenziale pubblica si applica il canone sociale, secondo le disposizioni della legge regionale toscana 04.05.1989 n. 25 e sue successive modificazioni e relative norme di attuazione in via amministrativa.

La stessa normativa regola l'aggiornamento del canone di locazione e prescrive l'obbligo per gli assegnatari di documentare il proprio reddito ai fini della collocazione nelle fasce corrispondenti, per la determinazione del canone, comminando sanzioni pecuniarie e maggiorazioni del canone per gli inadempienti.

ART. 24 - Il contratto di locazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in quanto pienamente subordinato ed attuativo rispetto all'atto amministrativo di assegnazione, non produce alcun diritto ereditario.

La legge regionale regola peraltro le ipotesi nelle quali e' ammesso, con provvedimento del Comune, il subentro all'assegnatario originario di altri componenti del nucleo familiare.

In ogni diverso caso al decesso dell'assegnatario seguira' l'obbligo dell'immediata restituzione dell'alloggio al Comune, pena l'applicazione delle norme di legge previste per le occupazioni abusive, il risarcimento di tutti i danni.



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

salve, se del caso, le piu' gravi conseguenze previste dalla legge penale.

ART. 25 - E' prevista per legge la mobilita' degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sia a richiesta, sia per iniziativa d'ufficio del Comune.

Gli interessati potranno presentare al Comune, nei modi e termini che saranno stabiliti, domande di cambio del proprio alloggio, indicando, oltre i motivi del cambio, la zona di preferenza.

A sua volta il Comune secondo le modalita' di legge potra' proporre cambi di alloggi, motivati dalla migliore utilizzazione del patrimonio e dall'eliminazione di situazioni di sovraffollamento o sottoutilizzazione.

Sulla base della richieste e proposte di cui ai commi 2° e 3° del presente articolo sara' approvato il programma di mobilita' dell'utenza; nell'ambito di tale programma i cambi disposti su iniziativa del Comune sono obbligatori per l'assegnatario interessato, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge (attualmente sanzione pecuniaria di L. 1.000.000= o revoca dell'eventuale riduzione di canone goduta dall'assegnatario).

Ai fini dell'applicazione delle norme sulla mobilita', gli assegnatari sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune ogni variazione del proprio nucleo familiare.

TITOLO VII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 26 - Il contratto di locazione e' risolto di diritto in caso di pronuncia di decadenza nei casi indicati all'art. 5.

Il contratto e' inoltre risolto di diritto c/o per espressa pattuizione quando l'assegnatario:

a) si renda moroso o inadempiente nel pagamento dei canoni e accessori, secondo quanto indicato all'art. 6, nonche' agli artt. 17 e 19;

b) compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione o dal presente regolamento e non abbia ottemperato ad intimazioni del Comune per la rimessa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati.

ART. 27 - Anche in caso di rimessa in pristino e/o cessazione dell'inadempimento, resteranno a carico degli assegnatari tutti i danni comunque prodotti al Comune, a coinquilini o a terzi in genere.

Stante la diretta ed esclusiva responsabilita' di cui al precedente comma, gli assegnatari eventualmente danneggiati prendono atto dell'estraneita' del Comune rispetto a qualunque pretesa o contenzioso per il risarcimento dei danni.

ART. 28 - Ne caso in cui i comportamenti di cui al precedente art. 26, lett. b) siano passibili anche di sanzioni penali



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO

PROVINCIA DI FIRENZE

o amministrative, il Comune provvederà senza alcun preavviso a sporgere denuncia alle autorità competenti.

Resta in ogni caso ferma l'applicazione delle sanzioni pecuniarie specificatamente previste dalla normativa speciale in materia di edilizia residenziale pubblica.

ART. 29 - In caso di dichiarazione di risoluzione, da farsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, gli assegnatari dovranno rilasciare l'alloggio libero e vuoto da persone e da cose nel termine massimo di 90 giorni.

Resteranno a loro carico, oltre che le somme dovute per qualunque titolo e non corrisposte, anche i canoni e le quote accessorie che maturino fino all'effettiva riconsegna dell'alloggio, ferma restando in ogni caso la rivalsa del Comune per danni e spese comunque sostenuti.

Le stesse disposizioni valgono per ogni altro caso di cessazione del rapporto di assegnazione, salvi diversi termini e modalità specificatamente previsti.

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 42 DEL 21.03.1991.